



# APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

## VADEMECUM





## PREMESSA

L'applicazione di nuovi Regolamenti, per quanto essi possano essere completi e comprensibili, è sempre un'attività complessa, e rende il destinatario non certo di aver posto in essere tutte le incombenze a lui demandate.

Questo breve *vademecum* nasce con l'intento di fare sintesi dei principali adempimenti, previsti nei regolamenti C.R.I. vigenti e posti a carico dei Presidenti di Comitati o dei Comitati C.R.I. nel loro complesso.

Il *vademecum* sarà, per sua natura, continuamente aggiornato, mediante l'inserimento di nuovi adempimenti che dovessero essere previsti da normative sopravvenute o da modifiche di quelle vigenti.

Esso, soprattutto, è aperto ai suggerimenti di tutti i Comitati C.R.I. d'Italia, con l'ambizione di diventare – grazie alla partecipazione di ognuno – uno strumento sempre più chiaro e compiuto.

Per informazioni, dubbi, proposte di modifica, è possibile inviare una *mail* all'indirizzo [regolamenti@cri.it](mailto:regolamenti@cri.it).



## **PER I COMITATI C.R.I.: adempimenti regolamentari**

### ***Adempimenti previsti dal Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi***

Il Presidente del Comitato C.R.I.:

- convoca l'Assemblea dei Soci almeno due volte l'anno, con le procedure di cui all'articolo 5 del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione del verbale al Presidente Regionale;
- convoca il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno, con le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione delle delibere al Presidente Regionale.

### ***Adempimenti previsti dal Regolamento sulla trasparenza***

Il Comitato C.R.I.:

- tiene i libri sociali di cui all'articolo 2 del Regolamento sulla trasparenza;
- garantisce l'accesso dei libri sociali ai Soci, nonché al Presidente Regionale ed al Presidente Nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento sulla trasparenza;
- garantisce comunica esterna (affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet del Comitato o, in assenza, sul sottosito del Comitato Regionale) al sunto dell'Assemblea dei Soci ed agli estratti dei principali atti deliberativi.

### ***Adempimenti previsti Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari***

Il Comitato C.R.I.:

- organizza periodicamente un corso di formazione per nuovi Volontari, finalizzato alla conoscenza del Movimento, dell'Associazione e del Comitato. ha cura di ammettere al corso tutti coloro in quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.2., astenendosi da qualsiasi altra richiesta o discriminazione;
- al termine del corso di formazione organizza un periodo di tirocinio teorico-pratico, pianificato secondo le necessità e le esigenze della sede;
- al termine del corso di formazione attiva lo specifico corso formativo post verifica per i Giovani C.R.I., denominato "Percorso GiovenTÙ";
- costituisce il fascicolo personale informatizzato per ogni Volontario C.R.I. tramite il gestionale istituzionale;
- garantisce il rispetto dei diritti dei Volontari, così come enunciati nell'articolo 5;
- revisiona, a cadenza annuale, l'elenco informatizzato dei Volontari C.R.I.;
- approva la Carta dei servizi, e la verifica a cadenza almeno triennale;
- organizza i corsi per operatore, i relativi aggiornamenti e le giornate formative-informative, secondo i bisogni del Comitato medesimo;
- può istituire il registro dei Volontari che donano il sangue, a norma degli articoli 13.3 e 13.4;
- verifica il corretto uso dell'uniforme e dei distintivi, nonché del rispetto del divieto di



personalizzazione (articoli 15, 16 e 17).

### ***Adempimenti previsti dal Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari***

Il Comitato C.R.I.:

- presta attenzione al rispetto del Codice Etico e dei principi in esso contenuti, specialmente nei confronti dei componenti degli organi del Comitato C.R.I.
- fornisce e rende accessibili le norme vigenti;
- rende noto ai Soci l'elenco di coloro i quali vantano un incarico retribuito e/o percepiscono un compenso (lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, accessorio, con contratto di somministrazione, di collaborazione continuativa, di consulenza e simili).

### ***Adempimenti previsti dal Regolamento per l'elezione degli organi statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana***

Il Comitato C.R.I.:

- pubblica il provvedimento di indizione delle elezioni, nonché redige, sottoscrive e pubblica gli elenchi dei Soci titolari dei diritti elettorali;
- facilita, mettendo a disposizione locali e materiale, l'operato dell'Ufficio Elettorale Locale;
- richiede al Comitato Regionale, ove necessario, la costituzione di Seggi Elettorali Decentrati.



## PER I COMITATI C.R.I.: procedure utili da conoscere

### ***Proporre il conferimento di un'onorificenza al merito, una benemerenzza, una croce di anzianità, una croce commemorativa***

Accertare il rispetto dei presupposti per il conferimento e seguire le indicazioni previste dal Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana. Specificamente:

- articoli 5-9 per le onorificenze al merito;
- articoli 10-14 per le benemerenzze;
- articoli 15-17 per le croci di anzianità;
- articoli 18-22 per le croci commemorative.

### ***Disporre la perdita dello status di Socio***

Approvare una delibera del Consiglio Direttivo ove si verifichino i casi di cui all'articolo 7.3 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari, dandone comunicazione all'interessato via posta elettronica o consegna a mano.

### ***Accettare le dimissioni di un Socio***

Approvare una delibera del Consiglio Direttivo che prende atto delle dimissioni presentate o di quelle tacite (ove il Volontario non abbia pagato, nei termini previsti, la quota associativa annuale).

In assenza di delibera del Consiglio Direttivo, le dimissioni sono accettate con la scadenza dell'anno in cui sono presentate.

### ***Gestire le vicende relative ad un Socio***

Seguire le indicazioni seguenti:

- articolo 8 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari, per la richiesta di riserva;
- articolo 9 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari, per la richiesta di trasferimento;
- articolo 10 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari, per la richiesta di estensione di servizio. si ricorda che l'estensione può essere richiesto solo presso un altro Comitato.

### ***Irrogare un provvedimento disciplinare ad un Socio***

Seguire le indicazioni del Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari:

- articoli 17.2 e 17.3 per comminare un richiamo verbale;
- articoli 17.4 e 17.5 per comminare un'ammonizione scritta;
- articoli 17.7, 17.8 e 17.9 per sospendere un Socio;



- articoli 17.12, 17.13 e 17.14 per radiare un Socio (anche l'articolo 17.17, per sospenderlo per gravi motivi in attesa della radiazione).

### ***Sospendere cautelativamente un Socio sottoposto a procedimento penale***

Seguire le indicazioni di cui agli articoli 18.1-18.4 del Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari.

### ***Costituire una Sede C.R.I. nel territorio di un Comune di competenza***

Approvare una delibera in sede di Consiglio Direttivo.

### ***Quali tipologie di protocolli/accordi è possibile sottoscrivere***

- protocolli d'intesa con altri Comitati C.R.I., con il Comitato Regionale e/o con il Comitato Nazionale, finalizzati all'assolvimento di attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti, con definizione dell'eventuale corrispettivo;
- protocolli d'intesa con altri Comitati C.R.I., con il Comitato Regionale e/o con il Comitato Nazionale, finalizzati a definire le attività da svolgere a favore dei Corpi Ausiliari per l'assolvimento delle attività di interesse pubblico, ivi incluse le attività di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione;
- convenzioni per l'attuazione dei propri compiti, con pubbliche amministrazioni, regioni, province, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti;
- partecipazione a gare pubbliche e sottoscrizione dei relativi contratti.

### ***Costituire una banda e/o una fanfara del Comitato C.R.I.***

Seguire le indicazioni di cui agli articoli 1-10 del Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.

Successivamente, è necessario inoltrare richiesta al Comitato Regionale, competente per la costituzione.

### ***Costituire il gruppo sportivo del Comitato C.R.I.***

Seguire le indicazioni di cui agli articoli 1-2 e 11-15 del Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.

Successivamente, è necessario inoltrare richiesta al Comitato Regionale, competente per la costituzione.



## **PER I COMITATI REGIONALI C.R.I.: adempimenti regolamentari**

### ***Organi costituiti presso il Comitato Regionale***

Il Comitato Regionale C.R.I. deve porre in essere le procedure per la costituzione di:

- **Collegio Disciplinare Regionale** (articoli 20 e 22 del Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari);
- **Ufficio Elettorale Regionale** (articolo 57 del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana).

### ***Adempimenti in materia di etica e rispetto di norme e principi***

Il Presidente Regionale C.R.I.:

- convoca l'Assemblea Regionale almeno due volte l'anno, con le procedure di cui all'articolo 27 del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione del verbale al Presidente Nazionale;
- convoca il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno, con le procedure di cui all'articolo 38 del Regolamento, garantendo diritto di parola e partecipazione. Cura la trasmissione delle delibere al Presidente Nazionale;
- decide sui ricorsi presentati dai Soci che siano stati dichiarati decaduti dallo status di Socio (articolo 7.4 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari);
- decide sui ricorsi presentati dai Soci cui il Consiglio Direttivo abbia rigettato la richiesta di prolungamento del periodo di riserva (articolo 8 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari);
- decide sui ricorsi presentati dai Soci cui il Presidente abbia rigettato la richiesta di trasferimento o di estensione (articoli 9 e 10 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari).

Il Comitato Regionale C.R.I.:

- vigila sui Comitati C.R.I. affinché siano convocate almeno due Assemblee dei Soci all'anno, ed affinché l'Assemblea in seduta straordinaria sia convocata ove pervenga idonea richiesta. Ne riceve i relativi verbali;
- decide, entro sessanta giorni, sui ricorsi presentati dai Soci sulle delibere dell'Assemblea (articolo 13 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi);
- vigila sui Comitati C.R.I. affinché siano convocate almeno quattro adunanze del Consiglio Direttivo all'anno. Ne riceve le relative deliberazioni;
- vigila sui Comitati C.R.I. affinché pongano in essere gli adempimenti previsti dal Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari;
- decide sui ricorsi presentati dai Soci avverso i provvedimenti disciplinari comminati dai Comitati C.R.I. (il Presidente Regionale sui ricorsi avverso l'ammonizione scritta; il Collegio Disciplinare Regionale sui ricorsi avverso la sospensione, la radiazione e la sospensione temporanea).



### **Adempimenti in materia di sviluppo e presenza sul territorio**

Il Comitato Regionale C.R.I., con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, propone al Consiglio Direttivo Nazionale:

- l'istituzione di nuovi Comitati C.R.I., accertandone i requisiti (articoli 3 e 4 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali) e sovrintendendo tutto il procedimento preliminare (articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali);
- lo scioglimento dei Comitati C.R.I., provvedendo sugli adempimenti consequenziali (articolo 12 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali);
- le variazioni delle attribuzioni di territorio dei Comitati C.R.I. (articolo 14 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali).

Il Comitato Regionale C.R.I.

- può modificare, con delibera dell'Assemblea Regionale, il numero minimo di Soci previsto quale requisito di cui all'articolo 4.2.a del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali;
- supporta il neo istituito Comitato C.R.I. nell'espletamento degli adempimenti consequenziali alla sua costituzione (articolo 11 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali);
- individua, con provvedimento del Presidente Regionale, e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 15 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali, i referenti ai rapporti con gli enti provinciali;
- accerta le violazioni delle norme sulle competenze territoriali (articolo 13 del Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali).

### **Adempimenti in materia di attività e formazione**

Il Comitato Regionale C.R.I.:

- può decidere, con delibera dell'Assemblea Regionale, un differente criterio di partecipazione minima alle attività dei Volontari nei Comitati C.R.I. (articolo 7.3 del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari), fermi restando i criteri di turno di servizio e della compatibilità dei servizi organizzati con la formazione del Volontario;
- organizza i corsi di formazione per docente/istruttore di operatori, dei corsi per operatore specializzato e dei relativi aggiornamenti;
- svolge funzione di *audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati C.R.I. in ambito territoriale.

### **Adempimenti in materia di trasparenza**

Il Comitato Regionale C.R.I.:

- garantisce comunicazione esterna (affissione all'albo e pubblicazione sul sottosito del Comitato Regionale) al sunto dell'Assemblea Regionale ed agli estratti dei principali atti deliberativi;
- verifica, inoltre, che i Comitati C.R.I. istituiti rispettino il disposto di cui agli articoli 2, 3





e 4 del Regolamento sulla trasparenza.

### **Adempimenti elettorali**

Il Comitato Regionale C.R.I.:

- indice le elezioni per le cariche associative dei Comitati C.R.I., ivi comprese le elezioni suppletive, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente o del Commissario del Comitato;
- nomina gli Uffici Elettorali Locali (articolo 56 del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana);
- costituisce, su richiesta di un Comitato C.R.I., i Seggi Elettorali Decentrati;
- provvede, per il tramite dell'Ufficio Elettorale Regionale, alla proclamazione degli eletti ed alla eventuale surroga (articoli 21 e 22 del Regolamento per l'elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana).

### **Altri adempimenti**

Il Comitato Regionale C.R.I.:

- può proporre il conferimento di un'onorificenza al merito, una benemerenda, una croce commemorativa;
- istituisce, con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, le bande e/o le fanfare dei Comitati C.R.I. e ne dà comunicazione al Comitato Nazionale, seguendo le indicazioni di cui agli articoli 1-10 del Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché, dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana;
- istituisce con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, i gruppi sportivi dei Comitati C.R.I. e ne dà comunicazione al Comitato Nazionale, seguendo le indicazioni di cui agli articoli 1-2 e 11-15 del Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.

In via generale, si ricorda che il Comitato Regionale C.R.I. svolge azione di coordinamento e controllo dell'attività della C.R.I. nel territorio, e indica le strategie di indirizzo sui Comitati C.R.I. costituiti.

**IL VADEMECUM È AGGIORNATO AI SEGUENTI REGOLAMENTI**

Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi	<i>Revisione 0 del 23 settembre 2016</i>
Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari	<i>Revisione 0 del 23 settembre 2016</i>
Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali	<i>Revisione 0 del 23 settembre 2016</i>
Regolamento sulla trasparenza	<i>Revisione 0 del 23 settembre 2016</i>
Regolamento per la selezione e la nomina del Segretario Generale e dei Segretari Regionali	<i>Revisione 1 del 23 settembre 2016</i>
Regolamento per l'elezione degli organi statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 22 ottobre 2016</i>
Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari	<i>Revisione 0 del 21 dicembre 2016</i>
Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 21 dicembre 2016</i>
Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana	<i>Revisione 0 del 21 dicembre 2016</i>